Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 2 ottobre 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Tabella del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1078 e 1079;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, occorre provvedere alla specificazione, in apposita tabella, delle nuove dotazioni organiche delle categorie degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, con cui è stata stabilita la seguente pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno:

categoria 1ª - specializzati	Posti	75
categoria 2ª - qualificati	»	64
categoria 3ª - comuni	»	72
categoria 4ª - manovali	»	34
categoria 5ª/B - operaie addette a lavori generici tipicamente femminili	»	36

Decreta:

E' approvata la seguente tabella del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, con effetto dal 1° luglio 1970:

Categoria	Posti	Parametro
Operai specializzati	75	190 165
Operai qualificati	64	173 146 129
Operai comuni	142	153 133 115

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Registro n. 19 Interno, foglio n. 325

(8681)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Assegnazione alle regioni delle somme stanziate nel fondo nazionale ospedaliero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 8 maggio 1971, n. 304, che autorizza la conservazione ai residui delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970, ai sensi dell'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e ne consente l'utilizzo, limitatamente agli importi che non siano stati impegnati allo scadere dell'anno 1970, insieme alle somme stanziate per lo stesso titolo nell'indicato stato di previsione della spesa per l'esercizio 1971, al netto queste ultime delle quote necessarie al pagamento dell'integrazione, valutata in lire 700 milioni, a carico dello Stato degli assegni ai medici interni di cui agli articoli 47 o 48 della citata legge 12 febbraio 1968, n. 132, ai fini della successiva assegnazione alle regioni per la concessione di contributi a norma del suindicato art. 33;

Considerata la necessità di provvedere alla ripartizione della somma a disposizione, con le modalità indicate nell'art. 2, secondo comma, lettere *a*) e *b*) della citata legge n. 304;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa del Mezzogiorno (*Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1950, n. 200), e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) riportate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1968, n. 159 del 24 giugno 1968, n. 249 del 30 settembre 1968 e n. 162 del 30 giugno 1969, con le quali sono state determinate le zone rientranti nelle regioni previste dall'art. 2, secondo comma, lettera *a*) dell'anzidetta legge n. 304;

Visti i dati riportati sull'« Annuario statistico italiano 1968 » pubblicato dall'Istituto centrale di statistica, concernenti la popolazione presente accertata nell'ultimo censimento effettuato (15 ottobre 1961);

Atteso che la somma attualmente disponibile in conto competenza e in conto residui sul capitolo 1139 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971, detratta la quota di lire 700 milioni destinata ai fini dianzi indicati, ammonta a lire 71.680.000.000, di cui lire 18 miliardi 300.000.000 afferenti alla gestione di competenza e lire 53.380.000.000 a quella dei residui (lire 20.000.000.000 per gli esercizi 1967-1968, lire 14.380.000.000 per l'esercizio 1969 e lire 19.000.000.000 per l'esercizio 1970);

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 71.680.000.000, complessivamente disponibile nel bilancio del Ministero della sanità per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli enti ospedalieri, è ripartita come segue:

a) lire 35.840.000.000 a favore delle regioni ammesse ai benefici di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle regioni entro il cui territorio sono state riconosciute le zone depresse del centro nord in applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, in relazione alla popolazione presente nei territori delimitati dalle predette leggi;

b) lire 35.840.000.000 a favore di tutte le regioni in relazione alla popolazione presente.

Art. 2.

La somma di lire 35.840.000.000 di cui al comma *a*) dell'art. 1, destinata ad una popolazione complessiva di 27.086.639 abitanti, va ripartita in ragione di lire 1.323,16 per abitante, per cui la ripartizione stessa viene a risultare come appresso:

	Abitanti			Lire
	—			—
Piemonte	466.828	(2)		617.691.000
Lombardia	397.174	(2)		525.526.000
Trentino-Alto Adige	14.240	(2)		18.843.000
Veneto	1.253.176	(2)		1.658.155.000
Friuli-Venezia Giulia	276.712	(2)		366.136.000
Liguria	64.211	(2)		84.963.000
Emilia Romagna	465.846	(2)		616.391.000
Toscana	1.134.121	(1) (2)	561.691 572.430	1.500.626.000
Umbria	407.982	(2)		539.827.000
Marche	1.078.927	(1) (2)	430.370 648.557	1.427.596.000
Lazio	3.540.879	(1) (2)	3.198.909 341.970	4.685.152.000
Abruzzi	1.127.693	(1)		1.492.121.000
Molise	332.660	(1)		440.164.000
Campania	4.667.462	(1)		6.175.802.000
Puglia	3.312.385	(1)		4.382.818.000
Basilicata	603.288	(1)		798.249.000
Calabria	1.936.671	(1)		2.562.528.000
Sicilia	4.633.105	(1)		6.130.342.000
Sardegna	1.373.279	(1)		1.817.070.000

(1) Legge 26 giugno 1965, n. 717.
(2) Legge 22 luglio 1966, n. 614.

La somma di L. 35.840.000.000 di cui al comma *b*) dell'art. 1, destinata ad una popolazione complessiva di 49.903.878 abitanti, va ripartita in ragione di L. 718,18 per abitante, per cui la ripartizione stessa viene a risultare come appresso:

	Abitanti	Lire
	—	—
Piemonte	3.949.747	2.836.632.000
Valle d'Aosta	101.842	73.141.000
Lombardia	7.371.640	5.294.171.000
Trentino-Alto Adige	783.132	562.430.000
Veneto	3.773.507	2.710.060.000
Friuli-Venezia Giulia	1.166.459	837.728.000
Liguria	1.757.771	1.262.396.000
Emilia Romagna	3.628.065	2.605.606.000
Toscana	3.292.949	2.364.933.000
Umbria	779.783	560.025.000
Marche	1.312.472	942.592.000
Lazio	3.999.968	2.872.700.000
Abruzzi	1.127.693	809.887.000
Molise	332.660	238.910.000
Campania	4.667.462	3.352.082.000
Puglia	3.312.385	2.378.890.000
Basilicata	603.288	433.270.000
Calabria	1.936.671	1.390.879.000
Sicilia	4.633.105	3.327.406.000
Sardegna	1.373.279	986.262.000

Art. 3.

La somma di lire 71.680.000.000, devoluta a favore delle singole regioni sulla base delle ripartizioni di cui al precedente art. 2, risulta così ripartita in relazione ai commi *a*) e *b*) dell'art. 1:

Piemonte	(617.691.000	+	2.836.632.000)	=	3.454.323.000
Valle d'Aosta . . .	(—	+	73.141.000)	=	73.141.000
Lombardia	(525.526.000	+	5.294.171.000)	=	5.819.697.000
Trentino-Alto Adige .	(18.843.000	+	562.430.000)	=	581.273.000
Veneto	(1.658.155.000	+	2.710.060.000)	=	4.368.215.000
Friuli-Venezia Giulia	(366.136.000	+	837.728.000)	=	1.203.864.000
Liguria	(84.963.000	+	1.262.396.000)	=	1.347.359.000
Emilia Romagna . .	(616.391.000	+	2.605.606.000)	=	3.221.997.000

Toscana	(1.500.626.000	+ 2.364.933.000)	=	3.865.559.000
Umbria .	(539.827.000	+ 560.025.000)	=	1.099.852.000
Marche .	(1.427.596.000	+ 942.592.000)	=	2.370.188.000
Lazio .	(4.685.152.000	+ 2.872.700.000)	=	7.557.852.000
Abruzzi .	(1.492.121.000	+ 809.887.000)	=	2.302.008.000
Molise	(440.164.000	+ 238.910.000)	=	679.074.000
Campania .	(6.175.802.000	+ 3.352.082.000)	=	9.527.884.000
Puglia	(4.382.818.000	+ 2.378.890.000)	=	6.761.708.000
Basilicata .	(798.249.000	+ 433.270.000)	=	1.231.519.000
Calabria	(2.562.528.000	+ 1.390.879.000)	=	3.953.407.000
Sicilia	(6.130.342.000	+ 3.327.406.000)	=	9.457.748.000
Sardegna	(1.817.070.000	+ 986.262.000)	=	2.803.332.000

Art. 4.

I presidenti delle giunte regionali, eseguite le procedure di cui ai successivi articoli 7 e 8, provvederanno con propri decreti alla ripartizione delle somme tra gli enti ospedalieri esistenti nel territorio di competenza, tenuta presente la necessità di assicurare su tutto il territorio della regione la efficienza strutturale e funzionale dei servizi fondamentali qui di seguito indicati nell'ordine prioritario:

1) Servizi di pronto soccorso fissi e mobili;
2) Servizi di rianimazione;
3) Servizi di emodialisi;
4) Servizi di radiologia;
5) Servizi di analisi;
6) Servizi trasfusionali;
7) Poliambulatori;
8) Servizi di lavanderia;
9) Servizi di disinfezione e sterilizzazione;
10) Forni inceneritori;
11) Biblioteche e attrezzature per l'attività didattica degli ospedali.

Art. 5.

L'assegnazione dei fondi ai singoli enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie dovrà essere effettuata tenendo conto delle esigenze funzionali dei predetti enti e della disponibilità di locali da destinare ai nuovi servizi.

Potrà tuttavia essere autorizzata la spesa per acquisto di attrezzature anche nei casi in cui mancano al momento locali idonei purchè risulti il tempestivo e contemporaneo impegno della regione a provvedere.

Art. 6.

In caso di ospedali di nuova costruzione, le cui opere murarie siano ultimate o in corso di ultimazione, le somme a disposizione potranno essere destinate anche per l'acquisto di attrezzature di primo impianto, semprechè siano dimostrate le difficoltà di carattere finanziario che ostacolano l'entrata in funzione del nuovo stabilimento.

Art. 7.

Le regioni provvederanno a trasmettere entro il 30 ottobre 1971 al Ministero della sanità i piani di ripartizione dei fondi messi a loro disposizione con l'ndicazione delle attrezzature che si intendono acquistare per ciascun ospedale.

Art. 8.

Il Ministero della sanità, verificati i programmi di destinazione di cui al precedente articolo, trasferisce alle regioni le somme loro assegnate per le finalità di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 304, mediante emissione di mandati diretti a favore degli enti regione, sino al raggiungimento del complessivo importo di lire 71.680.000.000, tratti sia sullo stanziamento di competenza del capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1971 che sulle disponibilità residue dello stesso capitolo, con le modalità di estinzione che saranno singolarmente indicate dai competenti organi regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971
Registro n. 7, foglio n. 94

(8720)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1971.

Autorizzazione alla società per azioni « Istituto nazionale di revisione », con sede in Roma, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939;

Vista la domanda presentata dalla società per azioni « Istituto nazionale di revisione », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione allo esercizio di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società per azioni « Istituto nazionale di revisione », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(8549)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per gli Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Abruzzi;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi, è così composto:

Rapposelli Tonino, Ferrieri Michele, Iampieri Antonio, Valente Pietro e Cionini dott. Francesco, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Di Loreto Luigi, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Gonnella Raffaele e Pompei Francesco, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Calvisi Adolfo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Ciminieri Tommaso, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Pastore avv. Vincenzo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

De Santis dott. Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Caporali dott. Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Brancacci dott. Ermete, ispettore generale e Cioli ing. Roberto, ispettore capo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Scorsolini dott. Francesco, ispettore generale e Floris rag. Giovanni, direttore di 1ª classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Monti dott. Elvio, direttore principale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(8594)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Calabria;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria, è così composto:

Catanzariti Francesco e Galati Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

D'Ippolito Pasquale, Lazzeri Giovanni, Brunetti Pasquale e Coppoletti geom. Venturino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Samà Francesco e Parise Adone, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Panetta Fortunato, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Bilardi Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Mafrici dott. Arcangelo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Santo rag. Sinibaldo, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Carisio Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Saporito dott. Salvatore, direttore capo e Orbitello dott. Giovanni, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cuffari dott. Carmelo, ispettore generale e Scala dott. Antonio, direttore di 1ª classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Nicosia dott. Giovanni, direttore principale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il Tesoro
FERRARI AGGRADI

(8593)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazione del costo della vita;

Vista la nota 23153 in data 10 agosto 1971 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di tre punti in aumento a decorrere dal 1° agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 febbraio 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 6 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971 e 28 giugno 1971, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1971, ai minimi di retribuzione, spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri;

1ª zona:

(Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste — Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	45,72
Addetti alle pulizie	»	42,90

2ª zona:

(Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli — Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo — Sardegna):

Portieri	L.	39,30
Addetti alle pulizie	»	36,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8592)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Nomina dei rappresentanti del consiglio regionale della Puglia in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia;

Vista la nota n. 9888 del 9 agosto 1971 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari con cui si comunica la designazione effettuata dall'ente regione pugliese del proprio rappresentante effettivo e di quello supplente in seno a detto organo collegiale;

Decreta:

I signori De Gaetano Vincenzo e Martellotta Andrea sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia, quali rappresentanti del consiglio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8780)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1608 del 15 settembre 1971, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1971 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso.

(8603)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Alto Tartaro Tione ed influenti, con sede in Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5781, in data 15 settembre 1971, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alto Tartaro Tione ed influenti deliberato dal consiglio dei delegati in data 7 giugno 1971.

(8574)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Pratiarcati, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5347, in data 15 settembre 1971, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Pratiarcati, con sede in Padova, deliberato dal consiglio dei delegati in data 9 luglio 1971.

(8575)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica del Tronto, con sede in Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5514, in data 15 settembre 1971, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Tronto, con sede in Ascoli Piceno, deliberato dal consiglio dei delegati in data 20 febbraio 1971.

(8576)

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Perugia

Con decreto ministeriale 11 settembre 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato l'esercizio venatorio alla specie « cardellino » durante l'annata venatoria 1971-1972 in tutto il territorio della provincia di Perugia.

(8577)

Divieto di esercizio venatorio nei comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Grosseto, Castiglione della Pescaia e Scarlino.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino al 1° gennaio 1976 l'esercizio venatorio alle specie cavaliere d'Italia, albanelle e falchi di palude, nel territorio dei comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Grosseto, Castiglione della Pescaia e Scarlino (Grosseto).

(8578)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentasei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 settembre 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « Monte Lera », con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 29 marzo 1957, rep. 6339;

2) edil. « San Simeone tra impiegati Montecatini », con sede in Settimo Torinese, costituita per rogito Metitieri in data 27 febbraio 1964, rep. 12686;

3) edil. « San Sebastiano », con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 13 marzo 1964, rep. 21164;

4) edil. « Figaro », con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 8 marzo 1965, rep. 23402;

5) di produzione e lavoro « Cernitrici stracci », con sede in Falciano di Gaglianico (Vercelli), costituita per rogito Sudano in data 17 ottobre 1959, rep. 6156;

6) edil. « Anconella », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 4 marzo 1963, rep. 113760;

7) edificatrice « Arno », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 26 febbraio 1963, rep. 113.548;

8) edificatrice « La Buriga », con sede in Firenze, costituita per rogito Agholetti Enriques in data 6 aprile 1964, rep. 3562;

9) edificatrice « Guimar », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi, in data 11 settembre 1964, rep. 130.753;

10) edificatrice « L'Alveare », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 11 luglio 1963, rep. 116920;

11) edificatrice « Fernanda », con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 25 marzo 1964, rep. 36139;

12) mista « Giacomo Puccini di Tosi », con sede in Tosi di Reggello (Firenze), costituita per rogito Dotti in data 7 aprile 1966, rep. 4613;

13) edil. « Lunigiana » fra magistrati, funzionari di segreteria e cancelleria Ministero grazia e giustizia, funzionari ed impiegati dello Stato in servizio e pensionati, con sede in Aulla (Massa Carrara), costituita per rogito Sartori in data 30 novembre 1957, rep. 21193;

14) edil. « Vigor », con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Carozzi in data 1° luglio 1966, rep. 104.426;

15) edil. fra operai volterrani, con sede in Volterra (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 12 febbraio 1964, rep. 23951;

16) di consumo « C.E.P. - Commissionaria esercenti pistoiesi », con sede in Pistoia, costituita per rogito Marchitelli in data 8 dicembre 1960, rep. 4375;

17) edil. « La Poligrafica », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 27 settembre 1965, rep. 35158;

18) edil. « Gran Paradiso », con sede in Roma, costituita per rogito Talamanca in data 24 maggio 1952, rep. 15870;

19) edil. « Alto Labaro », con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini in data 17 febbraio 1964, rep. 26674;

20) edil. « La Tigre », con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 5 febbraio 1965, rep. 25159;

21) edil. « Deodara », con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 25 febbraio 1964, rep. 11652;

22) agricola moriconese « Aurelio Saffi », con sede in Moricone (Roma), costituita per rogito Bellini in data 29 settembre 1961, rep. 37798/12753;

23) edil. « Aurora », con sede in Acuto (Frosinone), costituita per rogito Ceccaroni in data 2 maggio 1965, rep. 2687;

24) edil. « Casa Mia », con sede in Anagni (Frosinone), costituita per rogito Marini in data 2 settembre 1964, rep. 17211;

25) edil. « Amicizia », con sede in Latina, costituita per rogito Varcasia in data 14 aprile 1964, rep. 2617;

26) edil. « S.E.M.I.O.G. fra mutilati, invalidi ed orfani di guerra », con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Millozza in data 19 giugno 1959, rep. 8675;

27) edil. « Aurora », con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 21 giugno 1957, rep. 10.474;

28) agricola « Coltivatori tabacco della Val di Paglia », con sede in Acquapendente (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 24 novembre 1963, rep. 13914;

29) di produzione e lavoro « Zenith », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 5 luglio 1967, rep. 43510;

30) di produzione e lavoro « Vibeton », con sede in Napoli, costituita per rogito Salvo in data 20 febbraio 1957, rep. 10315;

31) di produzione e lavoro « I.L.E.M.A. - Impresa lavori elettromeccanici e affini », con sede in Napoli, costituita per rogito Cascini in data 14 ottobre 1952, rep. 768;

32) edil. « Viridian », con sede in Napoli, costituita per rogito Spicacci in data 22 luglio 1966, rep. 258223;

33) edil. « C.E.I.S.P.A. - Cooperativa edilizia impiegati statali professionisti artisti », con sede in Napoli, costituita per rogito Mustilli in data 11 febbraio 1955, rep. 20005;

34) di produzione e lavoro « Co.Pa. - Costruzioni partenopea », con sede in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 7 novembre 1959, rep. 17522;

35) edil. « Casa aeronautica Campania », con sede in Napoli, costituita per rogito Quaranta in data 30 marzo 1948, rep. 38554;

36) agricola « La Camaldolese latte », con sede in Chiaiano di Napoli, costituita per rogito Sica in data 3 maggio 1967, rep. 120145.

(8598)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 351, è stato accolto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 18 dicembre 1967 dall'ex ispettore generale del ruolo della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Ruggieri dott. Pier Ruggero avverso il decreto del Ministro per il tesoro n. 39779 del 25 novembre 1966 con il quale venne attribuito, a decorrere dal 1° agosto 1954, l'assegno personale di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869, nella misura mensile di L. 10.293, al lordo della detrazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, di L. 13.333 e, conseguentemente, gli è stata negata la corresponsione di un assegno personale al netto di tale detrazione.

(8768)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 30 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612 —	612 —	612,20	612 —	612 —	612,28	612,03	612 —	611,50	612 —
Dollaro canadese	606,25	606,25	606,25	606,25	605,40	605,70	606,30	606,25	606,25	606,20
Franco svizzero .	154,755	154,755	154,84	154,755	150,70	154,72	154,85	154,755	154,75	154,75
Corona danese .	84,09	84,09	84,05	84,09	84 —	84,02	84,07	84,09	84,09	84,05
Corona norvegese	89,145	89,145	89,12	89,145	89 —	89,14	89,14	89,145	89,14	89,14
Corona svedese .	121,79	121,79	121,75	121,79	121,50	121,20	121,79	121,79	121,79	121,70
Fiorino olandese	181,72	181,72	182 —	181,72	182 —	183,30	181,90	181,72	182,72	181,70
Franco belga .	13,02	13,02	13,035	13,02	12,98	13,03	13,019	13,02	13,02	13,02
Franco francese	110,69	110,69	110,78	110,69	110,70	110,30	110,73	110,69	110,69	110,70
Lira sterlina .	1520,15	1520,15	1520,70	1520,15	1519,25	1519,40	1520,15	1520,15	1520,15	1520,15
Marco germanico .	184,60	184,60	185,10	184,60	184,70	184,95	184,75	184,60	184,60	184,70
Scellino austriaco .	25,39	25,39	25,38	25,39	25,40	25,35	25,3925	25,39	25,39	25,35
Escudo portoghese	22,50	22,50	22,48	22,50	22,50	22,48	22,4575	22,50	22,50	22,45
Peseta spagnola	8,852	8,852	8,86	8,8520	8,80	8,85	8,8515	8,8520	8,85	8,86

Media dei titoli del 30 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	97,675
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,05
» 5 % (Ricostruzione)	92,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,425
» 5 % (Città di Trieste)	92,40
» 5 % (Beni esteri)	91,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,90
» 5,50 % » » 1968-83	89,85
» 5,50 % » » 1969-84	94,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,20
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	612,015
Dollaro canadese	606,275
Franco svizzero .	154,802
Corona danese	84,08
Corona norvegese .	89,142
Corona svedese .	121,79
Fiorino olandese	181,81
Franco belga . .	13,019
Franco francese	110,71
Lira sterlina .	1520,15
Marco germanico .	184,675
Scellino austriaco .	25,391
Escudo portoghese	22,479
Peseta spagnola	8,852

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere c), d) ed e) del regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi), validi per il periodo dal 1° luglio 1968 al 31 dicembre 1968.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° luglio 1968 al 15 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese nella Comunità	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità
07.01-N-I		Olive, fresche o refrigerate:			
	57	b. altre	1.599 (a)	zero (a)	2.036 (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:			
	04	II. destinate alla produzione di olio	1.536 (a)	zero (a)	2.036 (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	01	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	12.274	600	12.274
	04	b. altro	17.542	1.125	17.542
	07	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	9.256	zero	9.256
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	4.628	zero	4.628
	04	II. morchie o fecce d'olio	7.405	zero	7.405
	07	III. altri	7.405	zero	7.405
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero (b)	zero (b)	zero (b)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 luglio 1968 al 31 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese nella Comunità	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità
07.01-N-I		Olive, fresche o refrigerate:			
	57	b. altre	1.599 (a)	zero (a)	2.036 (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:			
	04	II. destinate alla produzione di olio	1.536 (a)	zero (a)	2.036 (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	01	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	12.274	1.162	17.542
	04	b. altro	17.542	1.879	17.542
	07	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	9.256	zero	9.256
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	4.628	zero	4.628
	04	II. morchie o fecce d'olio	7.405	zero	7.405
	07	III. altri	7.405	zero	7.405
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero (b)	zero (b)	zero (b)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° agosto 1968 al 15 agosto 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese nella Comunità	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità
07.01-N-I		Olive, fresche o refrigerate:			
	57	b. altre	1.687 (*a*)	zero (*a*)	2.124 (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:			
	04	II. destinate alla produzione di olio	1.624 (*a*)	zero (*a*)	2.124 (*a*)
15.07 A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	01	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	12.719	600	12.719
	04	b. altro	18.138	1.125	18.138
	07	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	9.656	zero	9.656
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	4.828	zero	4.828
	04	II. morchie o fecce d'olio	7.725	zero	7.725
	07	III. altri	7.725	zero	7.725
23.04-A	01–04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 agosto 1968 al 31 agosto 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti
07.01-N-I		Olive, fresche o refrigerate:			
	57	b. altre	1.687 (*a*)	131 (*a*)	2.124 (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:			
	04	II. destinate alla produzione di olio	1.624 (*a*)	131 (*a*)	2.124 (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	01	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	12.719	1.606	12.719
	04	b. altro	18.138	2.476	18.138
	07	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	9.656	594	9.656
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	4.828	297	4.828
	04	II. morchie o fecce d'olio	7.725	475	7.725
	07	III. altri	7.725	475	7.725
23.04-A	01–04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° settembre 1968 al 30 settembre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Importazioni da: Grecia — Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese nella Comunità	Importazioni da: Grecia — Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità
07.01-N-I		Olive, fresche o refrigerate:			
	57	b. altre	1.687 (*a*)	21 (*a*)	2.124 (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:			
	04	II. destinate alla produzione di olio	1.624 (*a*)	21 (*a*)	2.124 (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	01	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	12.719	1.051	12.719
	04	b. altro	18.138	1.731	18.138
	07	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	9.656	94	9.656
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	4.828	47	4.828
	04	II. morchie o fecce d'olio	7.725	75	7.725
	07	III. altri	7.725	75	7.725
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° ottobre 1968 al 15 ottobre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Importazioni da: Grecia — Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese nella Comunità	Importazioni da: Grecia — Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità
07.01-N-I		Olive, fresche o refrigerate:			
	57	b. altre	1.775 (*a*)	zero (*a*)	2.213 (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:			
	04	II. destinate alla produzione di olio	1.713 (*a*)	zero (*a*)	2.213 (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	01	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	13.163	704	13.163
	04	b. altro	18.734	2.522	18.734
	07	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	10.056	zero	10.056
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	5.028	zero	5.028
	04	II. morchie o fecce d'olio	8.045	zero	8.045
	07	III. altri	8.045	zero	8.045
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 ottobre 1968 al 31 ottobre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese nella Comunità	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità
07.01-N-I		Olive, fresche o refrigerate:			
	57	b. altre	1.775 (*a*)	296 (*a*)	2.213 (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:			
	04	II. destinate alla produzione di olio	1.713 (*a*)	296 (*a*)	2.213 (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	01	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine .	13.163	2.439	13.163
	04	b. altro	18.734	3.593	18.734
	07	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione) .	10.056	1.344	10.056
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	5.028	672	5.028
	04	II. morchie o fecce d'olio	8.045	1.075	8.045
	07	III. altri	8.045	1.075	8.045
23.04-A	01–04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° novembre 1968 al 30 novembre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti
07.01-N-I		Olive, fresche o refrigerate:			
	57	b. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	408 (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:			
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (*a*)	zero (*a*)	408 (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	01	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	4.056	300	4.056
	04	b. altro	6.510	563	6.510
	07	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione) . .	1.853	zero	1.853
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	926	zero	926
	04	II. morchie o fecce d'olio	1.482	zero	1.482
	07	III. altri	1.482	zero	1.482
23.04-A	01–04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)

*Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi **a** decorrere dal 1° dicembre 1968 al 31 dicembre 1968*

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:		
				Grecia	
della Tariffa	della Statistica		Paesi terzi	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese nella Comunità	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità
07.01-N-I		Olive, fresche o refrigerate:			
	57	b. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:			
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	01	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	2.000	300	2.000
	04	b. altro	3.750	563	3.750
	07	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione) . .	zero	zero	zero
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero
	04	II. morchie o fecce d'olio	zero	zero	zero
	07	III. altri	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Stante l'esenzione negoziata in sede G.A.T.T., il prelievo applicabile è zero.

(6924)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 224, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 12 aprile 1965 dal prof. Vincenzo Savatteri avverso il provvedimento di cui alla nota n. 13660 in data 14 ottobre 1964, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva l'istanza del medesimo, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti della ricostruzione della carriera.

(8583)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 225, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 13 aprile 1965 dalla prof.ssa Simonetti Anna avverso l'annullamento del provvedimento di cui alla nota n. 13664 in data 14 ottobre 1964, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva l'istanza della medesima, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla ricostruzione della carriera.

(8584)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1971, registro n. 7, foglio n 295, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 3 giugno 1969 proposto dalla Supermercati PAM S.p.a., avverso il provvedimento con cui la giunta provinciale amministrativa di Venezia aveva respinto il ricorso proposto dalla suddetta società contro il rifiuto del sindaco di Venezia di estendere l'autorizzazione già in atto alla voce « latteria » in Mestre, piazza XXVII Ottobre.

(8581)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 293, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 13 novembre 1969 proposto da Cristina Giorgio e Milone Sandro avverso il provvedimento con cui la giunta provinciale amministrativa di Novara aveva respinto il ricorso proposto dai suddetti contro il rifiuto del sindaco di Borgomanero di concedere l'autorizzazione per la vendita di « confezioni per uomo, donna e bambino, articoli sportivi e relativo abbigliamento » in Borgomanero.

(8582)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, contenente norme relative ai programmi dei concorsi ed esami di ammissione e promozione nelle carriere del l'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1967 e 4 dicembre 1967, con i quali sono stati nominati dattilografi di questa amministrazione 33 sottufficiali di pubblica sicurezza, nonchè i decreti 8 febbraio 1968 e 10 febbraio 1968, con i quali è stata revocata, a seguito di rinuncia al passaggio all'impiego civile, la nomina a dattilografo di 8 dei predetti 33 sottufficiali di pubblica sicurezza;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1968 e 10 giugno 1968, con i quali sono stati nominati dattilografi di questa amministrazione 10 sottufficiali di pubblica sicurezza, nonchè i decreti ministeriali 20 agosto 1968, con i quali è stata revocata a seguito di rinuncia al passaggio all'impiego civile, la nomina a dattilografo di 3 dei suindicati 10 sottufficiali di pubblica sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1970, con il quale — per la copertura di 9 posti di dattilografo, riservati nel ruolo del personale degli uffici copia ai sottufficiali di pubblica sicurezza aspiranti al passaggio all'impiego civile — sono stati nominati dattilografi soltanto 4 sottufficiali di pubblica sicurezza per mancanza di aspiranti idonei, nonchè il decreto ministeriale 15 marzo 1971, con il quale è stata revocata — a seguito di rinuncia al passaggio all'impiego civile — la nomina a dattilografo di 3 dei cennati 4 sottufficiali di pubblica sicurezza;

Considerato che il quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, prescrive che, alla copertura dei posti, riservati nel ruolo del personale degli uffici copia in favore dei sottufficiali di pubblica sicurezza che rimangono non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia, si deve procedere mediante concorso per esami riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore;

Accertato, pertanto, che, nel ruolo del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno, sono da coprire, a norma del succitato quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, n. 19 posti;

Considerato che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati i posti da riservare — nel predetto ruolo — agli appartenenti alle categorie protette e considerato, altresì, che a detti posti non possono, comunque, accedere i partecipanti al presente concorso, in quanto privi del requisito essenziale dello stato di disoccupazione;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, soltanto presso uffici periferici aventi sede in:

Liguria	Puglia
Lombardia	Lucania
Emilia Romagna	Sicilia
Toscana	Sardegna
Molise	

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Presentazione domande — Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate — entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — ai rispettivi comandi, i quali, dopo di avere apposto sulle domande stesse il proprio timbro con la data di arrivo o presentazione, le trasmetteranno alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite ai rispettivi Comandi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) la data di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed eventuale grado rivestito attualmente;

e) il reparto, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di reparto;

f) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi indicate nel precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda va vistata dal comandante del reparto, presso il quale il candidato presta servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) prova scritta:

1) componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

B) prova pratica di dattilografia.

La prova pratica di dattilografia consiste:

1) in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: 60 minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo;

2) nella scrittura a mano sotto dettatura di un brano di lunghezza corrispondente a circa 3000 battute dattiloscritte (compresi gli spazi bianchi) e nella successiva trascrizione a macchina del manoscritto in non oltre 15 minuti;

C) prova orale:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia avranno luogo a Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) nei giorni 20 e 21 dicembre 1971, alle ore 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun avviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'interno, attestante l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno.

A detta prova sono ammessi i candidati, che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati che, nella prova orale, abbiano ritortato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto, a parità di punteggio, delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale e con lo stesso provvedimento vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando;

3) copia integrale del foglio matricolare o caratteristico.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 14.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della Amministrazione civile dell'interno ed assegnati, quale prima destinazione, ad uno degli uffici periferici, aventi sede nelle regioni, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per le successive destinazioni, l'amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre ed ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile (parametro 120):

Stipendio	L.	66.311
Indennità integrativa speciale	»	24.387
Totale netto mensile . . .	L.	90.698

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto è stato adottato tenendo presenti, nei sensi risultanti dalle premesse, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali, della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1971
Registro n. 24, *foglio n.* 292

(8770)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a tredici posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revizione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alla disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1969, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esami a tredici posti di medico provinciale di seconda classe riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di medico provinciale di seconda classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene a seguito di concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di láurea in medicina e chirurgia indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina a seguito di concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto la prova pratica quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per la prova pratica e per il colloquio la commissione assegnerà un voto unico. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di deca-

denza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo servizio e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio, diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della Sanità ovvero da altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54, 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di medico provinciale di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 25 agosto 1971
Registro n. 7, foglio n. 316

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica: consiste in due parti:

A) esame clinico di un infermo e riconoscimento della malattia.

B) indagini di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico interno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool), e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Colloquio:

a) igiene generale e speciale;

b) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia, profilassi delle malattie infettive;

c) statistica demografica e sanitaria;

d) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

e) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa; conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente a . . . . . . (provincia di . . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a tredici posti di medico provinciale di seconda classe, riservato agli assistenti di ruolo di università o di istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di ever conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . . . . presso l'Università di . . . .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . . .;

c) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina a seguito di concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . . . . ;

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . .

Data, lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(8589)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per il Lazio, Abruzzi e Sardegna - sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per il Lazio, Abruzzi e Sardegna - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per il Lazio, Abruzzi e Sardegna - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

Candidato			
1. Aluffi Antonello, nato a Roma il 30 aprile 1942	punti	90	su 100
2. Pantaleo Stanislao, nato a Pettorano sul Gizio il 26 maggio 1938 .	»	90	»
3. Morini Sergio, nato a Roma il 27 aprile 1944 .	»	88	»
4. Mariotti Flavio, nato a Roma il 23 febbraio 1940	»	86	»
5. Capurso Lucio, nato a Rimini il 30 luglio 1940	»	85	»
6. Catarci Domenico, nato a Roma il 14 agosto 1934	»	82	»
7. Ciavarelli Fabrizio, nato a Roma il 20 ottobre 1938 .	»	82	»
8. Congiu Paolo, nato a Cagliari il 21 maggio 1940 .	»	82	»
9. Mastio Guido Paolo, nato ad Arezzo il 4 luglio 1940 .	»	82	»
10. Mostacci Dario, nato a Monte S. Giusto il 13 giugno 1931 .	»	82	»
11. Moscetti Giacomo, nato a Roma il 5 settembre 1942	»	81	»
12. Patrizi Clemente, nato a Roma il 5 giugno 1944	»	80,2	»
13. Di Marcotullio Giovanni, nato a Roma il 20 dicembre 1939 .	»	80	»
14. Puppo Fabrizio, nato a Roma il 4 ottobre 1943	»	80	»
15. Marino Rita, nata a Roma il 9 novembre 1937	»	79,6	»
16. Cassia Mario, nato a Siracusa il 10 gennaio 1934	»	79	»
17. Pesaresi Giuliano, nato a Montefano il 21 luglio 1936 .	»	79	»
18. Di Lascio Giuseppe, nato a Castelviscardo il 30 maggio 1941 .	»	78,8	»
19. Paoluzi Paolo, nato a Roma il 5 dicembre 1940	»	78,2	»
20. Del Gaudio Elio, nato a Roma il 16 ottobre 1934	»	78	»
21. Rinaldi Vittorio Mario, nato a Manfredonia il 24 settembre 1934 .	»	78	»
22. Romani Gianfranco, nato a Spoleto il 27 gennaio 1942 .	»	78	»
23. Tecca Enrico, nato a Roma l'11 aprile 1927	»	77,6	»
24. Ronchetti Piergiulio, nato a Roma il 21 gennaio 1930 .	»	76,8	»
25. Oggioni Tiepolo Giancarlo, nato a Pavia il 7 ottobre 1939 .	»	76,6	»
26. Oliverio Franco, nato a Cagliari il 17 settembre 1941	»	76,2	»
27. Ciotti Giorgio, nato a Roma il 23 ottobre 1938	»	76	»
28. Di Veroli Giancarlo, nato a Roma il il 6 gennaio 1943 .	»	75,8	»
29. Sanna Ottavio, nato a Samassi l'8 gennaio 1932	»	75,4	»
30. Fabiano Gianfranco, nato Roma il 30 gennaio 1940 .	»	75	»
31. Paolone Giuseppe, nato a Rotello il 16 ottobre 1938 .	»	75	»
32. De Meo Sabatino, nato a Roma il 1° gennaio 1942 .	»	74,4	»
33. Garbagnati Nicoletta, nata ad Asmara il 2 febbraio 1941	»	74,2	»
34. Ammaturo Maria Vittoria, nata a Roma il 1° marzo 1936 .	»	73	»
35. Ferrantelli Dima, nata a Burgio il 12 gennaio 1936 .	»	73	»
36. Paci Raimondo, nato a Recalmuto l'8 luglio 1943 . . .	»	72,2	»
37. Pilleri Gian Paolo, nato a Settimo S. Pietro il 7 ottobre 1940 . . .	punti	72	su 100
38. Paloscia Riccardo, nato a Roma il 10 dicembre 1939	»	71	»
39. Altieri Paolo, nato a Cagliari il 14 novembre 1941	»	70	»
40. Ceci Domenico, nato a Montereale il 16 febbraio 1939	»	70	»
41. Torcia Loris, nato a Squillace il 15 marzo 1940	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8706)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Toscana, Umbria, Marche e Emilia Romagna - sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1970 e modificata con decreto ministeriale 17 settembre 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

Candidato			
1. Casali Anna Maria, nata a Bologna il 16 aprile 1942	punti	85	su 100
2. Mignoli Mario, nato a Piacenza il 7 aprile 1942	»	85	»
3. Pacini Franco, nato a Montecatini il 5 gennaio 1939	»	85	»
4. Candidi Tommasi Alberto, nato a Firenze il 1° giugno 1943	»	80	»
5. Bernini Furio, nato a Incisa Valdarno il 22 dicembre 1940	»	76	»
6. Chiavari Gian Marco, nato a Roma il 28 dicembre 1935	»	76	»
7. Dini Marco, nato ad Ancona il 17 settembre 1941	»	76	»
8. Gabbrielli Massimo, nato a Firenze il 4 giugno 1943	»	76	»
9. Ricci Silvio, nato a Sassuolo il 9 febbraio 1944	»	76	»
10. Bernini Carri Francesco, nato a Campobasso il 28 settembre 1942 . .	»	73	»
11. Camilloni Renato a Chiusi il 2 giugno 1943	»	73	»
12. Cosmi Franco, nato a Firenze il 7 febbraio 1942	»	73	»
13. Recaldin Enrico, nato a Verona il 6 agosto 1940	»	73	»
14. Rigo Giampiero, nato a Soresina il 26 settembre 1937	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8705)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Sicilia - sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Sicilia - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Sicilia - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Mancuso Luigi, nato a Palermo il 6 luglio 1941 . punti 92 su 100
2. Custro Nicola, nato a Resina il 2 aprile 1943 » 91 »
3. Salerno Mario, nato a Gangi il 5 novembre 1941 . » 85 »
4. Alessi Vincenzo, nato a Vallelunga Pratameno il 24 novembre 1941 . » 82 »
5. Bajardi Antonio, nato a Caltavuturo il 12 giugno 1942 » 82 »
6. Alfano Matilde, nata a Palermo il 4 marzo 1939 . » 78 »
7. De Cristofaro Raffaele, nato a Palermo il 4 agosto 1939 . » 78 »
8. Di Fede Benito, nato a Palermo il 28 gennaio 1940 . » 76 »
9. Solito Pasquale, nato a Gela il 22 settembre 1938 » 75 »
10. Cevola Antonino, nato a Piana degli Albanesi il 10 marzo 1933 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8708)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia - sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1970 e modificata con decreto ministeriale 16 settembre 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Sategna Guidetti Carla, nata a Siena il 9 settembre 1940 . punti 98 su 100
2. Sevieri Giuliano, nato a Milano l'11 agosto 1942 . » 94 »
3. Farini Roberto, nato a Padova il 20 novembre 1941 . » 87 »
4. Bertolino Raffaello, nato a Torino il 12 luglio 1935 . » 86 »
5. Michetti Paolo Luigi, nato a Genova il 18 gennaio 1942 . » 83 »
6. Curti Bruno, nato a Torino il 6 marzo 1940 . » 81 »
7. Giunta Paolo, nato a Tortona il 17 settembre 1943 . » 79 »
8. Balbo Vittoriano, nato a Torino il 21 gennaio 1939 . » 77 »
9. Lanzani Giampiero, nato a Nerviano il 28 gennaio 1938 . » 76 »
10. Residori Pietro, nato a Verona il 27 giugno 1942 . » 76 »
11. Pera Angelo, nato a Ceva il 9 dicembre 1940 . » 75 »
12. Polin Roberto, nato a Treviso il 26 febbraio 1942 . » 72 »
13. Rizzo Alberto, nato a Padova il 18 novembre 1939 . » 72 »
14. De Filippi Pier Giuseppe, nato a Torino il 21 luglio 1937 . » 70 »
15. Gelera Enrico, nato a Cremona il 4 febbraio 1936 . » 70 »
16. Montrasio Piero Luigi, nato a Monza il 26 novembre 1940 . » 70 »
17. Sala Luigi Angelo, nato a Carate Brianza il 1° marzo 1943 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8704)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Campania, Puglia, Basilicata e Calabria - sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Campania, Puglia, Basilicata e Calabria - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1970 e modificata con decreto ministeriale 20 agosto 1970 e decreto ministeriale 16 settembre 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per la Campania, Puglia, Basilicata e Calabria - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Oriani Giovannangelo, nato a Pozzuoli il 3 febbraio 1944 . punti 98 su 100
2. Visconti Mario, nato a Terzigno il 7 gennaio 1942 . » 97 »
3. Cione Giovanni, nato a Taranto il 25 luglio 1940 . » 91 »
4. Uccella Renato, nato a Napoli il 15 agosto 1942 . » 90 »
5. Sasso Giuseppe, nato a Nola il 16 luglio 1940 . » 88 »
6. De Marco Francesco, nato a Napoli il 24 febbraio 1940 . » 87 »
7. Curzio Marcello, nato a Melito di Napoli il 26 febbraio 1940 . » 85 »

8. Claar Giovanni Massimiliano, nato a Napoli il 10 dicembre 1942 punti 84 su 100
9. Mercaldo Enrico, nato S. Maria Capua Vetere il 19 febbraio 1943 . » 79 »
10. Monti Gaetano, nato a Roma il 6 aprile 1943 » 78 »
11. Piatto Renato, nato a Napoli il 24 gennaio 1935 » 78 »
12. Panella Carmine Domenico, nato a Locorotondo il 6 agosto 1942 » 77 »
13. Maio Giuseppe, nato a Vitulano il 25 maggio 1944 » 76 »
14. Rispo Filiberto, nato a Giugliano il 7 giugno 1936 » 75 »
15. Savarese Antonio, nato a Napoli il 24 novembre 1938 . » 75 »
16. Marone Giampiero, nato a Napoli il 13 settembre 1941 . » 73 »
17. Nigri Giovanni, nato a Montesantangelo il 30 marzo 1940 . » 72 »
18. Sensale Pasquale, nato a Napoli il 30 novembre 1942 » 72 »
19. Canadè Francesco, nato a S. Giorgio Albanese il 23 aprile 1939 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8707)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso ad otto borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso alle seguenti borse di studio per l'anno 1971:

a) sei borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea entro il periodo che va dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1969, in una delle seguenti facoltà delle università o istituti italiani:

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale;
e) ingegneria mineraria;
f) scienze geologiche.

Per i concorrenti alle borse di cui al comma *b*) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui i concorrenti intendono recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, divisione 2ª - concorsi), entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data dell'arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio (Gabinetto).

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente, in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi e delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dello art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;
8) *curriculum*, in sei copie, degli studi compiuti, con la indicazione delle lingue straniere conosciute;
9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da una apposita commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;

dal direttore o dal vice direttore della stazione sperimentale per i combustibili di Milano;

da un segretario.

La commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio la commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, tenuto presente il fine che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse potranno non essere aggiudicate.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso l'istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento delle borse di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza, per un congruo periodo di tempo, presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 8.

La spesa relativa, di complessive L. 10.000.000, grava sul capitolo 5101, art. 4, dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1971 e corrispondente capitolo dell'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1971
Registro n. 9, foglio n. 9

(8564)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario di esami del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sicilia.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sicilia si svolgeranno in Palermo presso la facoltà di ingegneria ubicata nel viale delle Scienze nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 1971 per quanto riguarda le prove obbligatorie e nel giorno 21 ottobre 1971 per quanto riguarda le prove facoltative di lingua inglese e tedesca.

Dette prove avranno inizio alle ore 8.

(8958)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a complessivi dieci posti di gestore in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1971, n. 2612, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi dieci posti di gestore in prova per le esigenze del compartimento di Torino;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Ferrua dott. Nicola, ispettore capo.

Membri:
Rapetti dott. Angelo, ispettore principale;
Napoli Alessandro, capo stazione superiore.

Segretario:
Brusasco Sergio, segretario superiore.

Roma, addì 6 settembre 1971

p. *Il direttore generale*: BORDONI

(8590)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e definitiva del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova negli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel Bollettino ufficiale n. 17, 1° supplemento, parte seconda, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'11 giugno 1971, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 16 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1971, registro n. 01, foglio n. 275 e 15 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1971, registro n. 01, foglio n. 276, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito e definitiva del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova negli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 25 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 15 febbraio 1965.

(8565)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9 del 14 settembre 1971 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 16 giugno 1971 e la relazione della commissione giudicatrice relativi ai risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica, con sede in Pescara.

(8563)

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 116 in data 24 giugno 1970 con la quale il consiglio regionale ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina al posto vacante di direttore del reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi ed ha approvato il relativo bando di concorso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le leggi regionali 26 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13, e 21 marzo 1969, n. 3;

Sentita la giunta regionale nell'adunanza del 21 ottobre 1970;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale in data 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina al posto vacante di direttore del reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:
Dujany dott. Cesare, Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Componenti:

Milone prof. dott. Mario, direttore dell'istituto di chimica dell'Università di Torino;
Tappi prof. dott. Guido, preside della facoltà di farmacia dell'Università di Torino;
Dalmasso dott.ssa Lucia, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria;
Barbero dott. Piercarlo, medico regionale della Valle d'Aosta.

Membri aggiunti per la prova orale di lingua francese:

Domaine Petrini prof.ssa Cesarina;
Ferretti Vivoli prof.ssa Marisa.

Segretario:

Lucat dott. Anselmo, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di chimica dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annnuzi legali della regione Valle d'Aosta e, per otto giorni, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale.

Aosta, addì 14 settembre 1971

Il Presidente: DUJANY

(8567)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 1244 in data 18 dicembre 1970 del veterinario provinciale di Udine con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario nelle condotte consorziali di: Tavagnacco-Pagnacco-Pasian di Prato-Campoformido; Mortegliano-Talmassons-Castions di Strada; Villa Santina-Lauco-Enemonzo-Preone-Raveo;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Udine, dell'ordine dei veterinari della provincia di Udine e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, è costituita come segue:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Lerario dott. Enzo, vice prefetto della prefettura di Udine;
Scherli dott. Vittorio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Seren prof. Ennio, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Burelli dott. Sergio, veterinario consorziale di Tricesimo e uniti.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Udine ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel «Bollettino Ufficiale» della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del veterinario provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 9 settembre 1971

(8616) *L'assessore all'igiene e sanità*: DEVETAG

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1720 del 7 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Macerata al 30 novembre 1969;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la terna proposta dall'ordine provinciale dei medici;
Vista altresì la terna delle ostetriche condotte proposta dal collegio provinciale delle ostetriche e le designazioni all'uopo pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

De Simone dott. Igino, direttore di sezione della prefettura di Macerata;
Gianani dott. Giovanni, medico provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;
Jannino dott. Antonio, specialista in ostetricia;
Peloni dott. Dino, specialista in ostetricia;
Campogiani Maria, ostetrica condotta del comune di Macerata.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Lalla Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso questo ufficio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio ed in quello della prefettura e dei comuni di Castelraimondo e Gagliole.

Macerata, addì 13 settembre 1971

(8566) *Il medico provinciale*: TEDESCHI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 683 del 21 maggio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Vista la nota del 9 agosto 1971, con la quale il prof. Sebastiano Paltrinieri comunica la impossibilità di partecipare ai lavori della commissione e chiede, nel contempo, la sua sostituzione;

Ritenuto, in conseguenza, di dover provvedere alla di lui sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del prof. Sebastiano Paltrinieri, per i motivi indicati in epigrafe, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, il prof. Renato Farina docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed agli albi pretori della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 9 settembre 1971

Il veterinario provinciale: CURCIO

(8618)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 676 del 29 maggio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1969, nonchè i decreti di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, rispettivamente n. 504 e n. 505 del 29 marzo 1971;

Visti i successivi decreti di variante alla nomina dei vincitori;

Vista la nota n. 2901 del 14 settembre 1971 del consorzio veterinario di Valsinni e uniti con la quale viene comunicato che il vincitore di quella condotta veterinaria, dott. Claudio Cardoni ha rinunciato al posto di che trattasi;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei concorrenti idonei che seguono in graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse nella domanda;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il sottoindicato concorrente è dichiarato vincitore del concorso in premessa ed assegnato alla condotta veterinaria a fianco indicata:

Strada Giovanni: Valsinni-Colobraro-S. Giorgio L. (condotta consortile).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 18 settembre 1971

Il veterinario provinciale: NITTI

(8709)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1971, n. **10.**

Ulteriori provvedimenti per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo sviluppo dell'edilizia popolare e per le finalità di cui alla legge 1° giugno 1971, n. 291, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annuali, per la durata massima di 25 anni, sull'importo dei mutui che cooperative o singoli intendano contrarre con Istituti di credito per la costruzione di abitazioni.

Art. 2.

Per il primo anno, i mutui di cui all'articolo precedente gravano sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, nonché per spese accessorie, nella misura del 2 % oltre il rimborso del capitale.

La quota così determinata sarà aumentata, negli anni successivi, del 4 % annuo composto fino all'ammontare dell'effettivo costo annuo dell'operazione.

Il contributo annuo della Provincia è determinato in misura pari alla differenza fra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere posto a carico del mutuatario.

Per i richiedenti che risiedono e intendono costruire l'abitazione nei comuni situati fuori dei comprensori della Valle dell'Adige, della Vallagarina, della Valle del Sarca e dell'Alta Valsugana, nonchè per coloro che risiedono e intendono costruire l'abitazione nei comuni il cui capoluogo si trovi ad una altitudine superiore ai 500 metri, ancorché i comuni stessi siano situati nei comprensori sopra menzionati, la misura del 2 % stabilita nel primo comma del presente articolo è ridotta allo 0,50 %.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare eventuali convenioni con gli Istituti di credito per determinare le condizioni e le modalità relative alla concessione ed erogazione dei mutui.

Art. 3.

Possono beneficiare del contributo provinciale i richiedenti singoli o riuniti in cooperative, sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, residenti nella provincia di Trento.

Sono esclusi dall'assegnazione del contributo:

a) coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a lire 3.000.000;

b) coloro che risultino proprietari o usufruttuari, in qualsiasi località, di altra abitazione idonea alle necessità familiari, intendendosi tale l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre ed un massimo di cinque;

c) coloro che siano stati proprietari o usufruttari di altra abitazione idonea al 31 dicembre 1963, e abbiano ceduto, successivamente a tale data, la proprietà o rinunciato al loro diritto;

d) coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altri alloggi in proprietà o cedibili in proprietà a norma della legislazione vigente, costruiti con il concorso o contributo dello Stato, della regione, della provincia, dei comuni o di altri enti pubblici, nonché coloro che abbiano costruito direttamente abitazioni con agevolazioni finanziarie di enti pubblici.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi in una delle condizioni di cui al comma precedente.

Per le caratteristiche delle abitazioni, nonché per i limiti di spesa da ammettere a contributo, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo I e III, della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2, salvo quanto disposto nei seguenti commi.

Il numero dei vani legali consentiti è fissato nel limite massimo di 6 per i nuclei familiari composti da non più di cinque membri, e di sette per i nuclei familiari composti da sei a otto membri. Può essere consentito un ulteriore vano legale per ogni due membri oltre il numero di otto.

La somma da ammettere a contributo non potrà superare il limite di L. 1.275.000 per ciascun vano legale, rispettivamente di L. 1.445.000 nel caso di cui al comma successivo.

Per i richiedenti iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a L. 2.000.000, il limite di spesa da ammettere a contributo può essere elevato dal 75 % all'85 %.

Art. 4.

Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche dell'abitazione da costruire nonché, per quanto riguarda le cooperative, dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile, il richiedente dovrà presentare, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data della richiesta da parte della Provincia, il progetto esecutivo munito della apposita licenza del sindaco, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dalla presente legge. Tale termine potrà essere prorogato per sessanta giorni qualora la concessione della licenza sia subordinata a speciali autorizzazioni.

Con il provvedimento di concessione del contributo la Giunta provinciale fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione della costruzione.

Art. 5.

L'erogazione del contributo sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento predisposto dall'Istituto mutuante, ad avvenuta presentazione di copia del piano stesso e del contratto di mutuo definitivo, e dietro accertamento, da parte dell'Assessorato provinciale competente, della rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto.

Le rate annuali del contributo assegnato saranno corrisposte direttamente all'istituto mutuante.

Si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2.

Art. 6.

I fondi disponibili per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono riservati nella misura del 60 % ai richiedenti riuniti in cooperative sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale.

Sui fondi rimanenti, con deliberazione della Giunta provinciale può essere riservata una quota per emigrati all'estero già residenti in provincia di Trento prima dell'emigrazione, o loro coniugi non separati legalmente, i quali si impegnano a ristabilire la loro residenza nella provincia di Trento entro tre anni dalla concessione del contributo. In tal caso si prescinde dal requisito della residenza di cui al primo comma dell'art. 4, è prorogato di quindici giorni.

Il mancato rientro dall'estero entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto alla quota di contributo ancora da maturare. La decadenza è dichiarata dalla Giunta provinciale.

Art. 7.

Al fine di consentire, nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 3, l'assunzione da parte dei richiedenti di mutui fino all'85 % della spesa ammissibile, la Giunta provinciale è autorizzata a prestare all'istituto mutuante la fidejussione della Provincia sul 10 % della spesa stessa nel limite di un importo complessivo massimo di L. 700.000.000.

Tale fidejussione ha carattere sussidiario a sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

Per il rischio derivante dalla garanzia di cui al primo comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 70.000.000 annui per la durata di anni venticinque a partire dall'esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia nella misura di L. 70.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1996.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1971.

Per i medesimi fini è autorizzata l'ulteriore spesa per l'importo di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1971 da erogarsi in relazione alla devoluzione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

Per gli esercizi successivi fino al 1995, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui ai precedenti commi.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1971, derivante dall'applicazione dell'art. 8, della presente legge, si farà fronte nel modo seguente:

a) mediante riduzione per l'importo di L. 150.000.000 del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

b) con le entrate derivanti dalla devoluzione della quota di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 291, per l'importo previsto di L. 150.000.000.

Alla copertura dell'eventuale onere di L. 70.000.000 per la garanzia di cui all'art. 7 della presente legge, si farà fronte con le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1972, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 70.000.000 autorizzato con l'art. 2 della legge provinciale 22 agosto 1957, n. 6.

Art. 10.

Nello stato di previsione dell'entrata, tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1971 è introdotta la seguente variazione:

Di nuova istituzione:

Cap. 186. — Entrate derivanti dalla devoluzione statale della quota di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 291 L. 150.000.000

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381. — Cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 150.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 520. — Cat. X - Ulteriori provvedimenti per la edilizia economica e popolare . . . L. 300.000.000

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8250)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.